

DECRETO LEGGE

Decreto 25 luglio 2018, n. 91
(Gazz. Uff., 25 luglio 2018, n. 171)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti, nonché di provvedere alla proroga di termini per il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

(Omissis.)

LEGGE 21 settembre 2018, n. 108
(GU 21 settembre 2018, n. 220)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91

(Omissis)

All'articolo 6:

(Omissis)

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis . All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti “al 31 dicembre 2018”.

3-ter All'articolo 4, comma 2 -bis , del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2018”.

(Omissis)

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9 -bis (*Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive*). - 1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019.

(Omissis)